



ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE "IGEA-CENTRO PROMOZIONE SALUTE"

Il giorno 11 del mese di Gennaio dell'anno 2013, in Pescara, via Pisa n. 6,

I sottoscritti Signori:

- ▲ Massimiliano Stocchi, nato a Roma il 08 - 09 - 1973, Residente a Pescara in via Del Milite Ignoto, 72;
C.F. STCMSM73P08H501E;
- ▲ Marina Cirillo, nata a Taranto il 21 - 09 - 1983 e residente a Taranto in via Temenide, 88;
C.F. CRLMRN83P61L049X;
- ▲ Sara Di Febo, nata a Pescara il 22-02-1980 e residente a Pescara in via Tirino, 279;
C.F.DFBSRA80B62G482S;
- ▲ Antonella Beatrice Chiriatti, nata a Maglie (Lecce) il 18- 02 - 1986 e residente a Martano (Lecce) in via
Cristoforo Colombo, 89; C.F.CHRNNL86B58E815U;

si incontrano e dichiarano di costituire, come dal presente Atto costituiscono, un'Associazione di Promozione Sociale, denominata "Igea - Centro Promozione Salute";

L'Associazione ha sede in Pescara, Via Pisa n. 6.

L'Associazione è un'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della legge n. 383/2000, senza fini di lucro. E' un'associazione di fatto, apolitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione promuove varie forme di attività culturali, editoriali, di ricerca, ricerca-intervento, formazione, informazione, orientamento, sostegno, consulenza. L'Associazione svolge le sue attività nei settori socio-sanitario, dell'istruzione, della formazione e delle organizzazioni ed in qualunque altro settore utile a perseguire gli scopi dell'Associazione.

L'oggetto, lo scopo e la durata dell'Associazione sono rette dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

In deroga alle norme statutarie il Consiglio direttivo dell'Associazione per il primo triennio viene così costituito:

Sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- ▲ Presidente, nella persona del sig. Massimiliano Stocchi;
- ▲ Vice-Presidente, nella persona della sig.ra Sara Di Febo;
- ▲ Segretario, nella persona della sig.ra Antonella Beatrice Chiriatti;
- ▲ Consigliere nella persona della sig.ra Marina Cirillo.

L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti, si allega sotto la lettera "A" al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione viene determinata in € 10,00 (euro dieci/00).

Le spese del presente atto, sua registrazione, annessi e dipendenti sono a carico dell'associazione.

11,52 X

ALLEGATO "A"

STATUTO "IGEA - CENTRO PROMOZIONE SALUTE"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, denominata:

"IGEA - CENTRO PROMOZIONE SALUTE" di seguito indicata come "Associazione".

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha sede in Pescara, Via Pisa, 6.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno della stessa regione. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere la salute della persona nei suoi contesti di vita, attraverso la diffusione della conoscenza dei risultati delle ultime ricerche nei diversi ambiti del Sapere: Psicologia, Medicina, Biologia, Sociologia, ecc.
- diffondere una cultura nuova della Salute, considerando questa come patrimonio oltre che individuale, soprattutto collettivo.
- promuovere il benessere bio-psico-sociale della persona e della collettività attraverso attività di: ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone di promuovere varie attività, e in particolare:

- Realizzare percorsi specialistici integrati con tecniche di counseling applicabili in diversi contesti, a livello individuale e di gruppo, aziendale, familiare, scolastico, universitario;
- Realizzare progetti di formazione e di crescita personale per una migliore conoscenza di sé e degli altri;
- Realizzare progetti di formazione, prevenzione ed intervento nell'ambito della promozione della salute e del benessere nei diversi contesti di vita;

- Collaborare con enti, associazioni, istituzioni, organizzazioni o altri organismi pubblici o privati;
- Promuovere servizi di consulenza, di sostegno, orientamento e tutoring per studenti universitari;
- Organizzare Corsi di alta formazione e perfezionamento in discipline inerenti la salute;
- Organizzare e realizzare eventi di promozione della salute e del benessere aperti alla cittadinanza sul territorio locale e nazionale.
- Altre attività direttamente o indirettamente connesse con quelle previste dal presente articolo, quali ad esempio attività editoriale scientifica e divulgativa anche attraverso il web.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche o integrazioni.

ART. 3 - I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano i principi e gli scopi.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'associazione, in caso di particolare necessità, potrà avvalersi di prestazioni di lavoro anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, nonché versare la quota associativa e le quote annuali per il tesseramento.

La qualità di socio viene efficacemente conseguita all'atto della iscrizione, nell'apposito libro di cui all'art. 18 del presente statuto, dei dati anagrafici nonché dei versamenti eseguiti. L'ammissione del nuovo socio dovrà essere ratificata dal consiglio direttivo nel termine di trenta giorni dalla avvenuta iscrizione nel libro di cui all'art. 18. Qualora la domanda, con delibera motivata, non venga ratificata, il consiglio direttivo dovrà provvedere alla restituzione delle somme ricevute a titolo di quota associativa e di quota per il tesseramento. Il richiedente che veda respinta la domanda di ammissione può domandare, mediante apposita istanza da notificare a mezzo raccomandata A/R, che la decisione del consiglio direttivo sia sottoposta al giudizio dell'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte.

ART. 5 RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA DEI SOCI

Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A/R, al consiglio direttivo.

Il socio si intende decaduto nel caso di sua morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota annuale per il tesseramento.

L'esclusione è pronunciata, con delibera motivata, dal consiglio direttivo, contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad esame degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. Il socio escluso non potrà essere riammesso.



ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- a fornire prestazioni lavorative, laddove l'associazione ravvisi particolari competenze dell'associato, connesse al perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione.

ART. 7 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti a:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa.

RT. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente;
- 5) il Segretario.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Gli organi dell'associazione rimangono in carica per tre anni.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI



L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

- 1) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:
- 2) approva il bilancio consuntivo e preventivo o rendiconto economico finanziario;
- 3) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Proviviri e ne determina gli eventuali compensi;
- 4) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 5) delibera l'esclusione dei soci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 7) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- 8) approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- 9) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni possono essere effettuate mediante: avviso scritto per posta, posta elettronica o fax da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della (eventuale) seconda convocazione ovvero mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede legale e/o operativa almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea ovvero mediante convocazione per posta elettronica almeno 7 giorni prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento

dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART 10. - REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- ▲ che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- ▲ che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- ▲ che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- 6) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2 dei consiglieri ne faccia richiesta. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva

della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea e convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 13 - SEGRETARIO

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente del consiglio direttivo e del consiglio direttivo stesso, redige i verbali delle adunanze, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della conservazione dei libri sociali, della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo

ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati;
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali;
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- 6) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 8) sponsorizzazioni.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo o rendiconto economico finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62

00017699	0000078A	WDZ88001
00055913	11/01/2013	11:56:18
0001-00009	6DC6CE136E1A47FD	

IDENTIFICATIVO : 01111078561308

0 1 11 107856 130 8



ART. 16 - SCIOGLIMENTO

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di volontariato con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 .

Pescara (PE), 11/01/2013

Monica Leo Hunt

Mario Corallo

Roberto Di Pietro

Luca Di Pietro

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Pescara
Ufficio Territoriale
Piazza Italia, 15
65121 PESCARA

UFFICIO DI PESCARA
REGISTRAZIONE IN DATA 11 GEN. 2013 SERIE 3
AL N. 341 VERSATO € 168,00
(€)

P IL DIRETTORE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
DONATINA DANESE

Firma su delega del
Direttore Provinciale Walter Capaldo

